

La finanziaria 2006

ItaliaOggi conclude la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma. La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24, la quinta su ItaliaOggiSette di lunedì 26 e la sesta su ItaliaOggi di martedì 27 dicembre.

comma 526

Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

comma 527

All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

"13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".

comma 528

All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6, lettera a), e 7".

comma 529

All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".

comma 530

Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

- gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
- l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
 - agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
 - ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

comma 531

A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

comma 532

In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

comma 533

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

comma 534

Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- per l'attività di produzione o di importazione;
- per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione

in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati".

comma 535

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

comma 536

I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

comma 537

In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

comma 538

La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione

delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

comma 539

All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "apposita autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

comma 540

Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario".

comma 541

Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".

continua a pag. 32

Il commento

COMMI DA 526 A 547

Nuova tipologia (art. 110, comma 6, lett. b). Viene codificata una nuova tipologia di apparecchi per il gioco lecito, rappresentata dagli apparecchi facenti parte della rete telematica gestita dai Monopoli, attivabili solo in presenza di un collegamento alla rete stessa. Le caratteristiche di tali apparecchi saranno definite con regolamento del ministro dell'economia. A questi apparecchi, soggetti a nulla osta dei Monopoli e a licenza di ps, si applicherà un prelievo erariale unico, da fissare con regolamento ministeriale, con un'aliquota non inferiore all'8% né superiore al 12%.

Prelievo unico erariale ed esenzione Iva. Dal 1° luglio 2006 il Preu sulle somme giocate con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), è fissato nella misura del 12%.

Per l'applicazione della norma della finanziaria 2005, che ha riconosciuto esenti da Iva i proventi della raccolta delle giocate con gli apparecchi soggetti a Preu, l'amministrazione dei Monopoli dovrà definire, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica.

Contrasto delle scommesse illecite

Luoghi di installazione dei giochi. Nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi autorizzati, oltre alla tabella vidimata dal questore, deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110, Tulp, è consentita solo negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88, nonché, limitatamente agli apparecchi del comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate.

Revisione delle sanzioni amministrative.

continua a pag. 32

segue da pag. 31

comma 542

All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8".

comma 543

Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".

comma 544

All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indica-

te nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168".

comma 545

Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88".

comma 546

Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".

comma 547

Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

comma 548

Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:

"ART. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito).

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

ART. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici).

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni ammi-

Il commento

segue da pag. 31

Strative e confisca degli apparecchi

Vengono ridefinite le sanzioni amministrative previste dal comma 9 dell'articolo 110 del Tulp per le violazioni agli obblighi in materia di produzione, importazione, distribuzione, installazione degli apparecchi da gioco. Nel nuovo comma 9-bis si prevede inoltre la confisca e la distruzione degli apparecchi non autorizzati.

COMMA 548

Liquidazione automatica dell'imposta sugli intrattenimenti, con possibilità di pagamento spontaneo con riduzione della sanzione. Sono le novità introdotte, sul versante fiscale, per gli apparecchi e congegni da gioco previsti dall'art. 110, comma 7, del Tulp e per quelli meccanici o elettromeccanici (biliardi, flipper ecc.).

Si tratta degli apparecchi i cui proventi, non soggetti al prelievo unico erariale, sono sottoposti all'imposta sugli intrattenimenti (Isi) e all'Iva. Mediante l'inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater nel dpr n. 640/72, relativo al-

la disciplina dell'Isi, la Finanziaria introduce anche in questo settore un sistema di liquidazione e riscossione pre-coattiva analogo a quello delle imposte sui redditi e dell'Iva.

Più in dettaglio, viene stabilito che l'amministrazione dei Monopoli, avvalendosi di procedure automatizzate, esegue entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'Isi il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni suddetti, nonché per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici.

Qualora si riscontri l'omissione, l'insufficienza o la tardività dei versamenti, viene data comunicazione al contribuente per evitare il ripetersi di errori; il contribuente può fornire chiarimenti all'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le somme che, in seguito ai controlli automatici, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi nel ter-

mine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Le conseguenti cartelle di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

Se il contribuente paga le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, oppure della comunicazione definitiva successiva al ricalcolo da parte dell'amministrazione, in autotutela, delle somme dovute sulla base dei chiarimenti dell'interessato, l'importo delle sanzioni amministrative è ridotto a un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Infine, nel nuovo articolo 14-quinquies aggiunto allo stesso dpr 640/72 si stabilisce che la procedura sopra descritta potrà essere adottata dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per recuperare l'Iva connessa con l'imposta sugli intrattenimenti, nei confronti dei

contribuenti che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74 del dpr 633/72.

COMMA 549

Per i concessionari del «Bingo» vengono prorogate al 31 dicembre 2007 le disposizioni particolari in materia di versamento del prelievo erariale, contenute nell'art. 8, comma 14, del dl 147/2003.

Viene tuttavia stabilito che i particolari termini di versamento non si applicano nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.

COMMI 550-551

Passa da sei a tre mesi l'intervallo temporale per la determinazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi. Viene inoltre prevista la possibilità di aumentare con provvedimento direttoriale dell'amministrazione dei Monopoli, in considerazione anche delle variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico, l'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, per assicurare il gettito del 2006 e degli anni successivi.

nistrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

ART. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA".

comma 549

All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";
- b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti alla scadenza della convenzione di concessione";
- c) al quarto periodo, le parole: "di cui al secondo e terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto periodo".

comma 550

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

"Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secon-

do i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare".

comma 551

Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

comma 552

Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.

comma 553

Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

comma 554

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione,

per l'anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di euro.

comma 555

Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

comma 556

Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze". Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili" per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.

previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

COMMA 556

Il comma 556 introduce misure antidroga. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, istituisce presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della presidenza del consiglio dei ministri, l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze". Presso tale Dipartimento è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili" per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze con una dotazione finanziaria per l'anno 2006 pari a 5 milioni di euro che, nella misura del 5%, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare ri-

guardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alla tossicodipendenza"; il restante 95% del fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con apposito dpcm.

COMMA 557

Il comma 557 dispone la prosecuzione delle attività convenzionalmente assicurate dall'associazione nazionale dei comuni italiani a favore del ministero dell'ambiente ai fini della raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibile anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale (ex articoli 8 e 9 del d.lgs n. 195/2005). La prosecuzione delle attività sarà regolamentata dal ministro dell'ambiente.

COMMA 558

Il comma 558 modifica la disciplina sul lavoro a termine. In sostanza, estende le deroghe in virtù della quale è possibile apporre un termine all'assunzione quando questa sia effettuata da im-

comma 557

per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibile anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della tutela del territorio per le proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attività. Per l'attuazione delle suddette finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.

comma 558

All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15

per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".

comma 559

All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "servizi radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni".

comma 560

Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione". Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.

continua a pag. 34

COMMA 552

Per gli enti vigilati dal ministero delle politiche agricole e forestali l'autorizzazione alla stipula di contratti di co.co.co. di cui al comma 188 vale anche per altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, fermi restando i limiti di spesa e i vincoli stabiliti.

COMMA 553

Il comma 553 allarga i confini del Durr. Oltre che nell'affidamento di appalti pubblici e nei lavori in edilizia privata, il documento unico di regolarità contributiva diventa requisito indispensabile, per tutte le imprese di tutti i settori produttivi, per l'accesso a finanziamenti comunitari.

COMMI 554-555

Il comma 554 prevede l'istituzione, in via sperimentale, di un fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari. La dotazione finanziaria, per l'anno 2006, è fissata a 25 milioni di euro, successivamente da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.

COMMA 559

Il comma 559 estende alle singole emittenti radiofoniche locali l'accesso ai contributi statali.

COMMA 560

Il comma 560 modifica la disciplina sugli investimenti al completamento della rete di telecomunicazione Gsm-R dedicata esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti e apparati.

continua a pag. 34

segue da pag. 33

comma 561

All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:

"p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;

p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995".

comma 562

Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

comma 563

Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;

- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

comma 564

Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

comma 565

Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

comma 566

Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia", anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite.

stema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il Cnr e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.

comma 567

Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.

comma 568

Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità gene-

rale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

comma 569

Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

comma 570

Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale, è autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per l'erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di riferimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

comma 571

Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.

Il commento

segue da pag. 33

COMMA 561

Il comma 561, a proposito degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (legge n. 426/1998), allunga l'elenco dei siti considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale.

COMMI DA 562 A 565

I commi dal 562 al 565 introducono disposizioni finalizzate alla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere. Il comma 562, in particolare, autorizza la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Il comma 563 stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi, in genere, anche gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- nel contrasto a ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza a infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. Inoltre, il comma 564 stabilisce che sono equiparati ai predetti soggetti anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque na-

tura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Infine, (comma 565) è previsto che con apposito regolamento verranno disciplinati termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze anche ai familiari superstiti.

COMMA 566

Il comma 566 assegna un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006 al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown Cloud" e "Share-Asia", anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite.

COMMA 567

Il comma 567, in relazione ai benefici per l'esposizione all'amianto, spiega che per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Ipsema. Tuttavia, per tali lavoratori, restano valide le domande di certificazione eventualmente già presentate all'Inail.

COMMA 568

Per razionalizzare la spesa relativa al

potenziamento ed all'aggiornamento dei mezzi delle forze armate, il ministero della difesa può stipulare atti contrattuali per permutare materiali o servizi con soggetti pubblici e privati, potendo quindi flessibilizzare le modalità di acquisto.

COMMA 569

Le modalità per la formalizzazione delle convenzioni di permuta di beni e servizi in base al comma 568 sono demandate ad un decreto ministeriale di natura regolamentare.

COMMA 570

Le imprese produttrici di beni e servizi riferibili a programmi qualificati nell'ambito della difesa, internazionali ed interforze, sono sostenute con contributi per una quota massima di spesa annua di 55 milioni di euro, per 15 anni a partire dal 2006.

COMMA 571

Le modalità e le procedure di erogazione dei contributi alle imprese previsti dal comma 570 sono stabilite con atti del ministero della difesa.

COMMA 572

Ai titolari di abbonamento al digital ed agli abbonati tv titolari di abitazione in Valle d'Aosta ed in Sardegna (con titolarità dimostrabile mediante il pagamento dell'Ici), è riconosciuto un contributo di 90 euro per l'acquisto o il noleggio di un decoder per la televisione digitale terrestre effettuato nel 2005 e di 70 euro se effettuato nel 2006.

Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta

senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che

Per i titolari di alberghi o strutture ricettive il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio messo a disposizione del pubblico.

COMMA 573

Le misure per lo sviluppo del parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu (compresa la ripartizione di risorse) sono attuabili solo previa intesa stato-regione Sardegna. I comuni dell'area possono aderire all'intesa ed entrare a far parte del parco con deliberazione dei consigli comunali.

COMMA 574

Quando siano presentate più domande per l'accesso ai contributi all'editoria previsti dalla legge n. 250/1990 da imprese controllate o controllanti, tutte le imprese editrici interessate (controllate e controllanti) decadono dal diritto di accesso ai contributi. I contributi all'editoria non possono aumentare più del tasso di inflazione programmata.

COMMA 575

La spesa per il convegno internazionale interconfessionale prevista dal dl 203/2005 è riportata a quella complessiva per gli interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale stabilita dallo stesso decreto.

comma 572

Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggiino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che

istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.

comma 573

La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziare sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.

comma 574

Nei casi di cui all'articolo 3,

comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

comma 575

Il comma 2 dell'articolo 11 quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005" sono inserite le seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".

comma 576

All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "società" sono inserite le seguenti: "di cartolarizzazione, associazioni riconosciute".

comma 577

I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-leg-

ge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.

comma 578

Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma 10, primo pe-

riodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.

comma 579

Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratteristiche dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.

comma 580

Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli

anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.

comma 581

Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

comma 582

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

comma 583

Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i

continua a pag. 36

COMMA 576

È estesa anche ad associazioni cui siano conferiti immobili in base a cartolarizzazioni effettuate da pubbliche amministrazioni l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

COMMA 577

Per i dipendenti dell'agenzia del demanio che abbiano richiesto il trasferimento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ma per i quali non siano ancora state perfezionate le procedure, è stabilito il transito alle stesse amministrazioni, da formalizzarsi con un decreto dirigenziale del dipartimento della funzione pubblica.

COMMA 578

Fondi per il sostegno di iniziative di sviluppo tecnologico e alta formazione tecnologica.

È autorizzata una spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 per il piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 che prevede interventi finanziari a sostegno:

- della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle

tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di auto-aggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

A favore della fondazione, denominata Istituto italiano di tecnologia (Iit) ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata una spesa di 80 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Vista tale decisione l'articolo 4, comma 10, primo periodo della legge 24 novembre 2003, n. 326 è soppresso.

COMMA 579

Sostegno pmi attraverso finanziamenti e incentivi fiscali. Per il soste-

gno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratteristiche dei titoli di debito. Questi possono essere emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito. Possono inoltre essere disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese, nel rispetto del principio di invarianza del gettito fiscale complessivo.

COMMA 580

Contributo di 500 mila euro annuo al Comitato italiano per promozione attività sportiva. È concesso un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica al Comitato italiano paralimpico (Cip), cui la legge 189/2003 ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili.

COMMA 581

Sostegno alla ricerca e sviluppo

nel settore oncologico. È destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 allo scopo di sostenere il potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel settore.

COMMA 582

Aiuti per investimenti in infrastrutture aeroportuali. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) può utilizzare, per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali, le risorse derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data d'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a esclusione delle somme destinate alle spese obbligatorie. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Enac comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al presente articolo al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

COMMA 583

Presentazione di proposte per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale: descrizione dei possibili soggetti promotori, modalità di presentazione e

continua a pag. 36

segue da pag. 35

soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati "promotori", possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

comma 584

Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codi-

ce della navigazione.

comma 585

Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

comma 586

Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti

tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

comma 587

Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

comma 588

Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della

fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

comma 589

La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.

comma 590

Le amministrazioni interessa-

te rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

comma 591

La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comune denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni

Il commento

segue da pag. 35

istruttoria delle proposte.

Gli enti locali territorialmente competenti, anche associati e i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 109/1994 associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità. Tale obiettivo potrà essere perseguito anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti. La realizzazione degli insediamenti turistici può avvenire anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, a eccezione di quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 494/1993 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. I soggetti di cui all'articolo 10 della legge 109/1994, sopra menzionato, sono i seguenti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo europeo di interesse economico (Geie), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

COMMA 584

Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20% alla regione interessata e nella misura del 20% al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del Codice della navigazione.

COMMA 585

Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un nu-

mero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

COMMI 586-587

Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento che sarà adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del ministro delle attività produttive di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il ministro dell'economia e delle finanze e per concludere del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. È stabilito che la realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi dpr 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni, relativo all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili.

COMMA 588

Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tem-

pi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

COMMA 589

La regione, entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i soggetti che hanno presentato i progetti, che ne facciano richiesta, provvede a individuare quelle che ritiene di pubblico interesse entro i successivi 60 giorni. Inoltre si occupa di trasmettere la documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al ministero dell'economia e delle finanze, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ministero delle attività produttive, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti, in modo tale che questi possano rilasciare i permessi e le autorizzazioni necessarie per il progetto.

COMMA 590

Le amministrazioni interessate trasmettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, o in alternativa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ma solo in caso di procedura a evidenza pubblica ai sensi del successivo comma 611. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi 45 gior-

di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

comma 592

Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

comma 593

Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

comma 594

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui

all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

comma 595

Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

comma 596

Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.

comma 597

Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti

medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

comma 598

I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:

- il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
- per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli

non conviventi;

- proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

comma 599

Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

comma 600

Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.

comma 601

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della leg-

ge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

comma 602

Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

comma 603

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

comma 604

Ai termini dell'articolo 11,

continua a pag. 38

ni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vale a dire programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento.

COMMA 591

La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque definito e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata. In più, ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del Testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque valide le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

COMMA 592

Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, bandisce una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

COMMA 593

Contributi per il rilascio del per-

messo di costruzione ed esenzione/detrazione dell'Ici. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, i comuni interessati possono prevedere contributi per il rilascio del permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, o in alternativa l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'Imposta comunale sugli immobili-Ici.

COMMA 594

Al ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento del tesoro è acconsentito di rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, destinati a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

COMMA 595

Giro di vite per le fondazioni lirico-sinfoniche, per le quali nei prossimi due anni è previsto il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato e la limitazione al 20% del personale a tempo determinato.

COMMA 596

Trasformazione d'ufficio in contratti a tempo determinato per i co.co.co. stipulati nel corso del 2005 dal ministero per i beni e le attività culturali. È previsto, tuttavia, un tetto massimo di 95 unità.

COMMA 597

Nuove disposizioni in arrivo per la vendita degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari al fine di valorizzarne il relativo patrimonio. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Fi-

nanziaria 2006 il governo dovrà infatti emanare un dpcm concordato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

COMMA 598

Preferenza agli assegnatari e prezzi proporzionali al canone per la vendita degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari. Dovranno essere questi i principi ai quali il governo dovrà ispirarsi nella redazione del dpcm di cui al comma precedente.

I proventi derivati dalle alienazioni dovranno inoltre essere destinati alla realizzazione di nuovi alloggi residenziali, al contenimento degli oneri dei mutui contratti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, nonché a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in stato di bisogno. Per quanto riguarda il diritto di opzione previsto ex lege a favore degli assegnatari, bisogna sottolineare come lo stesso riguardi esclusivamente le unità immobiliari adibite a uso residenziale. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, allo stesso possono subentrare il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente more uxorio (purché la convivenza duri da almeno cinque anni), i figli conviventi e anche quelli non conviventi.

COMMA 599

Su richiesta degli istituti proprietari di case popolari, agli stessi potrà essere applicata la disciplina in tema di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

COMMA 600

Le attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione e alla vendita degli immobili pubblici potranno poi essere affidate in outsourcing dagli istituti autonomi a società dalla comprovata esperienza in materia immobiliare.

COMMA 601

Individuati nelle apposite tabelle A e B allegata alla legge finanziaria i fondi speciali destinati alla copertura economica dei provvedimenti legislativi che si prevede debbano essere adottati nel prossimo triennio 2006-2008. Gli stessi risultano suddivisi in un fondo destinato alle spese correnti e in uno riservato a quelle in conto capitale.

COMMA 602

Nella successiva tabella C allegata alla legge finanziaria sono state invece indicate le dotazioni da iscrivere negli stati di previsione in relazione a leggi di spesa permanente.

COMMA 603

Nella tabella D allegata alla legge finanziaria sono invece stati determinati gli stanziamenti di spesa finalizzati al rifinanziamento delle disposizioni che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale.

COMMA 604

Ridotte in diversa misura le autorizzazioni di spesa recate nella successiva tabella E allegata alla legge finanziaria.

COMMA 605

Le autorizzazioni di spesa relative alle leggi a carattere pluriennale restano invece determinate dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.

COMMA 606

Limiti massimi di impegno non superabili dagli enti pubblici in relazione alle autorizzazioni di spesa in conto capitale di cui alla tabella F allegata alla Finanziaria. A tal fine dovranno essere computati anche eventuali impegni già assunti nei precedenti esercizi e che gravano sul-

continua a pag. 38

segue da pag. 37

comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

comma 605

Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

comma 606

A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

comma 607

In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

comma 608

In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti

confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

comma 609

La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

comma 610

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

comma 611

Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

comma 612

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

7 - Fine

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24, la quinta su ItaliaOggiSette di lunedì 26 e la sesta su ItaliaOggi di martedì 27 dicembre

Il commento

segue da pag. 37

le medesime autorizzazioni.

COMMA 607

Individuate anche le misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di spesa nell'allegato 1 alla Finanziaria.

COMMA 608

Sono invece indicate nell'allegato 2 della Finanziaria le autorizzazioni di spesa confluite nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione dei singoli ministeri.

COMMA 609

Nell'apposito prospetto allegato alla Fi-

nanziaria sono invece riportati i criteri in base ai quali è stata assicurata la copertura delle nuove o maggiori spese correnti previste dalla medesima legge.

COMMA 610

Previsione di compatibilità delle norme contenute nella Finanziaria con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale.

COMMA 611

Le norme della Finanziaria costituiscono disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali.

COMMA 612

L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2006.

Gli autori dei commenti

Achille Maccapani	da 1 a 115;
Duilio Liburdi	116-131;
Fabrizio Poggiani	132-137; 400-408; 414-423;
Alberto Barbiero	138-175; 568-577;
Luigi Oliveri	177-253
Daniele Cirioli	254-273; 429-430; 553-567;
Silvana Saturno	274-299;
Sergio Mazzei	320-324; 325-340;
Bruno Pagamici	341-376;
Roberto Lenzi	377-399; 578-594;
Antonio Ciccia	431-465;
Franco Ricca	466-468; 525-552;
Alessandro Felicioni	469-482;
Andrea Mascolini	483-496;
Norberto Villa	497-522;
Gianfranco Di Rago	595-612;
Domenico Comegna	410, 411; 523-524;
Loredana Caponio	300-317; 409.